GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1893 — ROMA — GIOVEDI 10 AGOSTO — NUM. 188

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

1893

Ordinanza di Sanità marittima N. 5

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Constatata ufficialmente la esistenza del colera in alcune località della Russia, prossime al Danubio e nella Rumania;

Veduta la legge 22 dicembre 1888 n. 5849 (serie 3ª), sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Decreta:

Saranno applicate fino a nuova disposizione, alle navi provenienti dai porti russi e rumeni sul Danubio, le disposizioni contenute nella Ordinanza di sanità interna e marittima dell'11 novembre 1892 n. 9.

I signori Prefetti delle provincie marittime, le Capitanerie o gli Uffici di porto del Regno, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Roma, addì 9 agosto 1893.

Pel Ministro
ROSANO.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **449** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la fusione della Banca Nazionale nel Regno d'Italia con la Banca Nazionale Toscana e con la Banca Toscana di Credito, allo scopo di costituire un nuovo Istituto di emissione, che assumerà il titolo di Banca d'Italia. Questa però dovrà stabilire sedi o succursali proprie nei luoghi ove cesseranno quelle della Banca Nazionale Toscana.

La Banca d'Italia avrà un capitale nominale di 300 milioni, diviso in 300,000 azioni nominative di lire 1000 ciascuna. Il capitale versato dei Tre Istituti suddetti, ascendente a lire 176 milioni, sarà portato a 210 milioni entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Lo statuto della Banca d'Italia dovrà essere approvato con R. decreto, sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto col Ministro del Tesoro.

Tale approvazione e l'inserzione dello statuto della Banca d'Italia nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, terranno luogo delle pubblicazioni e trascrizioni prescritte nel Codice di commercio per le Società anonime, e l esimeranno dalla decorrenza dei tre mesi stabilita nell'art. 195 del Codice di commercio.

Art. 2.

La facoltà di emettere biglietti è concessa alla Banca d'Italia, ed è confermata ai Banchi di Napoli e di Sicilia per un periodo di venti anni dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Il limite massimo della circolazione degli Istituti di emissione, rimane per quattro anni stabilito nella cifra di lire 1,097,000,000, ripartita nel modo seguente:

Banca d'Italia . . .	L. 800,000,000
Banco di Napoli . .	» 242,000,000
Banco di Sicilia . .	» 55,000,000

Scaduti i detti quattro anni ciascuno Istituto dovrà incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni dall'attuazione della presente legge, la circolazione stessa si trovi entro i limiti seguenti:

Per la Banca d'Italia di . .	630 milioni
» il Banco di Napoli di. .	190 »
» il Banco di Sicilia di. .	44 »
	864 milioni

L'Istituto che al termine dei quattordici anni non abbia un capitale o un patrimonio corrispondente al terzo della circolazione consentitagli, dovrà diminuirla in proporzione entro tre mesi.

La circolazione diminuita ad un Istituto sarà consentita a quegli altri che avranno o verseranno il capitale corrispondente ed utile per la tripla emissione.

Prima della scadenza dei quattordici anni una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera e tre nominati per decreto Reale, farà procedere alla valutazione del capitale o del patrimonio degli Istituti di emissione agli effetti della presente legge.

La relazione della Commissione sarà presentata al Parlamento entro tre mesi dalla sua data e in ogni caso tre mesi prima della scadenza dei quattordici anni.

La circolazione di ciascun Istituto può eccedere i detti limiti, quando i rispettivi biglietti siano per intero rappresentati da valuta metallica legale o da oro in verghe, esistente in cassa. Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni ordinarie e straordinarie fatte dagli Istituti allo Stato.

Art. 3.

I possessori dei biglietti a vista al portatore hanno diritto a chiederne dall'Istituto emittente il cambio in moneta metallica, avente corso legale nel Regno, in Roma e nelle città di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Verona e Venezia.

Con decreto Reale, da emanarsi sopra proposta dei Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, si stabiliranno le norme per il cambio dei biglietti fino alla scadenza del corso legale, previsto nell'articolo 4 e quelle che si dovranno adottare con la cessazione di esso.

Art. 4.

Nei primi cinque anni dall'attuazione della presente legge, i biglietti della Banca d'Italia e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, avranno corso legale nelle provincie in cui sia una sede, una succursale o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi con l'incarico di operarne il baratto in valuta metallica.

Durante il corso legale la ragione dello sconto sarà uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potrà variare senza l'autorizzazione del Governo.

Però gli Istituti potranno scontare ad un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari, dagli Istituti di sconto e da quelli di Credito agricolo, che siano organizzati:

1° per servire da intermediari tra il piccolo commercio e gli Istituti di emissione;

2° per lo sconto delle note di pegno (*warrants*) dei magazzini generali e dei depositi franchi.

Il detto sconto di favore non potrà eccedere:

per la Banca d'Italia . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . .	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia . .	» 4,500,000

L'esercizio delle stanze di compensazione, ove non venga fatto dalle Camere di commercio, sarà affidato in Consorzio ai tre Istituti di emissione, con le norme da stabilirsi per decreto Reale, sentiti i direttori generali degli Istituti stessi.

Art. 5.

Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano una sede, una succursale o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

Durante il corso legale dei biglietti le norme per il cambio di essi fra gli Istituti saranno stabilite con decreto reale da presentarsi entro il 1893 al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 6.

La riserva degli Istituti di emissione dovrà essere portata, entro un anno, al 40 per cento della circolazione, e sarà composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente potrà anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del Tesoro.

La parte metallica della riserva dovrà essere composta almeno per tre quarti in oro.

Art. 7.

I biglietti degli Istituti sono dei tagli di lire 50, 100, 500 e 1000.

L'emissione di biglietti da 25 lire è mantenuta finchè non siasi provveduto riguardo ai biglietti di Stato.

La quantità dei biglietti da 25 lire che ciascun Istituto potrà emettere sarà stabilita per decreto Reale.

Art. 8.

Al più tardi entro due anni dalla data della pubblicazione della presente legge, dovrà cessare ogni emissione dei biglietti di banca presentemente in corso.

Quelli della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, della Banca Nazionale Toscana e della Banca Toscana di Credito saranno sostituiti con biglietti della Banca d'Italia, e quelli del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia con altri biglietti corrispondenti degli Istituti medesimi.

I biglietti attuali dei detti Istituti cesseranno di aver corso col 31 dicembre 1897. Quelli che non saranno presentati al cambio entro il 31 dicembre 1902 saranno prescritti.

Il valore dei biglietti prescritti andrà per metà a favore della Cassa nazionale per gli invalidi al lavoro.

Art. 9.

Alla fabbricazione dei biglietti dei tre Istituti concorreranno lo Stato e ciascuno di essi rispettivamente, in modo che nè lo Stato, nè l'Istituto possa formare un biglietto completo.

Con decreto Reale, promosso dai Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, saranno stabilite le norme per la fabbricazione dei biglietti, per la loro sostituzione quando siano logori o danneggiati, per il loro annullamento e abbruciamento. Saranno pure determinate la quantità dei biglietti da lasciare come scorta a ciascun Istituto e le norme per controllare l'uso di questi biglietti.

Per decreto del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, saranno stabilite le forme, i tagli e le caratteristiche dei biglietti da fabbricarsi.

Le spese per la fabbricazione dei biglietti sono a carico degli Istituti.

La fabbricazione e la somministrazione dei biglietti non attribuiscono allo Stato alcuna responsabilità nè verso il pubblico, nè verso gli Istituti.

Art. 10.

La tassa di circolazione è stabilita nella misura dell'uno per cento all'anno. È soggetta a questa tassa la circolazione media effettiva dei biglietti, dedotto l'ammontare della riserva ai termini della prima parte dell'art 6 e dell'ultimo comma dell'art. 2.

La tassa viene liquidata e riscossa entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ciascun anno, sulla media della circolazione accertata per il semestre precedente.

Quando risulti che, alla fine del secondo biennio, la liquidazione delle immobilizzazioni proceda regolarmente, secondo le disposizioni dell'articolo 13, la tassa di circolazione sarà ragguagliata ad un quinto del saggio medio dello sconto, nel semestre al quale si riferisce la circolazione tassata, purchè la tassa stessa non ecceda la misura dell'uno per cento.

Gli Istituti pagheranno allo Stato, oltre la tassa normale e con le stesse modalità e scadenze per essa stabilite, una tassa straordinaria, corrispondente al doppio della rispettiva ragione dello sconto, per la circolazione dei biglietti eccedente i limiti fissati dalla presente legge od il rapporto prescritto con la riserva metallica voluta dall'articolo 6.

Art. 11.

Il debito degli Istituti rappresentato da pagherò o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, e composta secondo è stabilito nell'articolo 6.

I pagherò, i vaglia cambiari, gli assegni bancari e le fedi di credito pagabili a vista in tutte le sedi e succursali di ciascun Istituto, devono essere nominativi.

Art. 12.

Gli Istituti di emissione non possono fare operazioni diverse dalle seguenti:

1° Sconto a non più di quattro mesi:

di cambiali munite di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

di buoni del Tesoro;

di note di pegno emesse da Società di magazzini generali legalmente costituiti e da depositi franchi;

di cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

2° Anticipazioni a non più di sei mesi:

sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro;

sopra titoli garantiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garantiti gli interessi sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni, vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario;

sopra titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da Stati esteri.

Per i titoli del Debito pubblico dello Stato e i buoni del tesoro a lunga scadenza le anticipazioni possono farsi fino ai quattro quinti del loro valore di Borsa e non oltre. Per i buoni del Tesoro ordinari possono farsi sopra l'intero loro valore. Tutti gli altri titoli anzidetti non possono essere valutati al disopra dei tre quarti del loro valore di Borsa, e in ogni caso mai al disopra del valore nominale. Per i buoni del Tesoro a lunga scadenza restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge 7 aprile 1892 (n. 111);

sopra valute d'oro e d'argento, tanto nazionali, quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

sopra sete gregge e lavorate in organzini ed in trame e sopra verghe d'argento valutate non oltre i due terzi del loro valore;

sopra fedi di deposito dei magazzini generali legalmente costituiti e dei depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

sopra certificati di deposito di spiriti e di cognac esistenti nei magazzini istituiti secondo gli articoli 29 e 30 della legge 29 agosto 1889 (n. 6358), e secondo l'art. 3 della legge 24 dicembre 1891 (n. 696), per non più di metà del valore dell'alcool e cognac depositati.

Il Banco di Napoli potrà continuare le anticipazioni per le sue operazioni come Monte di pietà;

3° Compra e vendita a contanti per proprio conto di tratte e assegni sull'estero e di cambiali sull'estero munite di due o più firme notoriamente solvibili, a scadenza

non maggiore di tre mesi, pagabili in oro. Queste operazioni però, finchè dura il corso legale, non possono, senza autorizzazione del Ministro del Tesoro, estendersi oltre il limite di quanto occorra agli Istituti stessi per rifornirsi della riserva metallica, o per soddisfare agli ordini eventuali del Tesoro.

I titoli, valori e mobili che sono per natura diversi da quelli indicati sopra, pervenuti ad un Istituto per il fatto di un suo credito, debbono essere liquidati entro due anni: Gli Istituti possono accettare pure ipoteche o beni immobili per crediti in sofferenza, ma debbono liquidare tali operazioni entro il termine di 3 anni.

Gli Istituti possono inoltre tenere una scorta di rendita italiana per un valore corrente che non ecceda:

per la Banca d'Italia . .	L. 70,000,000
per il Banco di Napoli . .	» 21,000,000
per il Banco di Sicilia . .	» 4,000,000

Gli Istituti di emissione possono ricevere depositi in conto corrente fruttifero. Nel caso però che la cifra di tali conti correnti superasse:

per la Banca d'Italia . .	L. 130,000,000
per il Banco di Napoli . .	» 40,000,000
per il Banco di Sicilia . .	» 12,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la circolazione dei tre quarti della somma eccedente.

La misura dell'interesse dei conti correnti fruttiferi non può in nessun caso superare la metà della ragione dello sconto durante tre anni dalla attuazione della presente legge, ed il terzo negli anni successivi.

È vietato agli Istituti di emissione di fare nuove operazioni di credito fondiario. Potranno solamente condurre a termine le operazioni già in corso al 1° luglio 1893.

È pure vietata ogni operazione in conto corrente allo scoperto, sia al momento dell'impianto del conto, sia posteriormente.

Gli Istituti di emissione possono assumere l'esercizio delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

Art. 13.

La Banca d'Italia e i Banchi di Napoli e di Sicilia dovranno liquidare le operazioni in corso di natura diversa da quelle indicate nell'articolo 12, entro il termine di dieci anni, e in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun biennio. Saranno considerate come liquidate le partite che potranno essere pareggiate con la massa di rispetto.

Quanto alla Banca d'Italia, alla fine di ciascun biennio, se la liquidazione non avrà raggiunto la proporzione indicata, la Banca dovrà richiamare dagli azionisti, nei limiti del capitale nominale previsto dall'articolo 1, il versamento di quanto occorra a completare la somma che doveva essere liquidata, senza che tale aumento di capitale possa dare titolo ad aumento di circolazione.

Quanto ai Banchi di Napoli e di Sicilia, tutti gli utili dovranno essere destinati esclusivamente a compiere la cifra della smobilizzazione obbligatoria per ciascun biennio.

All'Istituto che non avrà compiuto in ciascun biennio la liquidazione delle dette operazioni nella proporzione indicata sopra, e non avrà coperto con nuovi versamenti o con gli utili a ciò erogati la somma non liquidata, sarà sospesa la facoltà di emettere biglietti per una somma corrispondente al quadruplo di quella rimasta scoperta, insino a che la liquidazione prevista non sia effettivamente compiuta.

I Banchi di Napoli e di Sicilia avranno facoltà di continuare l'assegno annuale, per fini comprovati di pubblica utilità e di beneficenza, d'una somma che non ecceda il decimo degli utili dell'anno precedente.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi data certa non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili.

Art. 14.

Gli Istituti che, dopo l'attuazione della presente legge, faranno operazioni da essa non consentite, saranno soggetti ad una tassa corrispondente al triplo della rispettiva ragione dello sconto, applicata sull'ammontare delle operazioni illegali compiute e in relazione a tutta la durata delle operazioni medesime.

Al termine di ciascun esercizio, le sofferenze nuove dovranno passare a perdita, e i ricuperi dovranno essere calcolati a benefizio di quell'anno nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 15.

La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto Reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Ogni biennio, a cura del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di concerto con quello del Tesoro, sarà eseguita un'ispezione straordinaria degli Istituti di emissione a mezzo di pubblici ufficiali, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni dell'Istituto intorno al quale debbano riferire. Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento, entro tre mesi.

La nomina del direttore generale della Banca d'Italia dovrà essere approvata dal Governo.

Art. 16.

Con decreto Reale, sopra proposta dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e del Tesoro, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere sospesa o revocata la facoltà dell'emissione all'Istituto il quale contravvenga alle disposizioni di legge od a quelle dei propri statuti.

Gli amministratori degli Istituti di emissione, eccettuato il caso previsto nell'articolo 149 del Codice di commercio, sono responsabili in solido verso i soci, verso l'ente morale e verso i terzi dell'inadempimento delle disposizioni della presente legge, dei relativi regolamenti e degli sta-

tuti, salvo sempre le azioni civili e penali nascenti da altre leggi.

L'azione contro gli amministratori può essere promossa da uno o da più azionisti, purchè posseggano almeno mille azioni.

Art. 17.

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione.

Art. 18.

Gli atti stipulati o da stipularsi per la fusione degli Istituti per azioni e la costituzione della Banca d'Italia, e quelli per la liquidazione della Banca Romana sono soggetti all'unica tassa fissa di lire 3.60.

Art. 19.

Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge sarà ridotta di tre quarti la tassa di registro degli atti di vendita, acquisto d'immobili o cessione di crediti che si faranno agli effetti della liquidazione prevista nell'articolo 13.

Gli Istituti d'emissione possono concedere la liquidazione in tutto o parte delle loro immobilizzazioni a una Società costituita o da costituirsi, con un capitale non minore di quaranta milioni. In questo caso il Governo ha facoltà di concedere:

1° Durante quattro anni dall'attuazione della presente legge la riduzione di tre quarti della tassa di registro per il trapasso di dette immobilizzazioni o cessioni di credito ad essa Società, e durante dieci anni una riduzione uguale per le vendite degli stessi immobili o cessioni degli stessi crediti che la Società facesse ad altri;

2° Il diritto di emettere obbligazioni fino ad un ammontare eguale al doppio del capitale in azioni.

Art. 20.

Nel caso di contravvenzione alle disposizioni della presente legge, chiunque investito di funzioni negli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, traendo in inganno coloro che esercitano le funzioni di vigilanza o d'ispezione, allo scopo di celare le condizioni anormali dei detti Istituti, od operazioni proibite, o atti che importino responsabilità altrui, è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque nell'esercizio delle funzioni di vigilanza o d'ispezione degli Istituti di emissione afferma il falso o nasconde il vero, allo scopo indicato nella disposizione precedente, è punito con la reclusione da uno a 5 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Chiunque effettua l'emissione di biglietti che non siano fabbricati e somministrati secondo le norme dell'articolo 9, o rimette in circolazione biglietti che si sarebbero dovuti annullare o bruciare, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Art. 21.

La Banca d'Italia farà al Tesoro le anticipazioni ordinarie e straordinarie dovute dalla Banca Nazionale, dalla Banca Nazionale Toscana, dalla Banca Toscana di Credito e dalla Banca Romana. Nulla è innovato rispetto alle anticipazioni dovute al Tesoro dai Banchi di Napoli e di Sicilia. Parimente, per tutti gli Istituti, nulla è innovato nè rispetto alla tassa, nè rispetto alla proporzione della riserva metallica, relative alla circolazione dei biglietti dipendente dalle anticipazioni medesime.

Art. 22.

Se alcuna delle Banche le quali ai termini dell'articolo 1° dovrebbero con la loro fusione costituire la Banca d'Italia, non accettasse le disposizioni della presente legge, potranno le altre Banche costituire la Banca d' Italia, purchè entro 6 mesi portino il capitale a 210 milioni.

Art. 23.

Per l'approvazione dello statuto della Banca d'Italia sarà convocata un'assemblea degli azionisti delle Banche che la compongono, possessori da tre mesi di almeno dieci azioni delle rispettive Banche.

Art. 24.

La Banca d'Italia dovrà entrare in funzione non più tardi del 1° gennaio 1894.

Fino al giorno dell'entrata in funzione della Banca d'Italia, è prorogata alle tre Banche che la costituiscono la facoltà di emettere biglietti pagabili a vista ed al portatore, ed è prorogato il corso legale dei biglietti medesimi.

Disposizioni transitorie.

Art. 25.

La Banca Romana è posta in liquidazione. La liquidazione sarà assunta dallo Stato a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Lo Stato delega la gestione della detta liquidazione alla Banca d'Italia, la quale dovrà assumerla alle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

Art. 26.

I biglietti della Banca Romana verranno ritirati dalla circolazione dalla Banca d'Italia sostituendoli con biglietti della Banca Nazionale nel Regno, fermo sempre il limite massimo di 800 milioni stabilito dall'articolo 2.

Il Tesoro dello Stato depositerà presso la Banca d'Italia buoni del tesoro infruttiferi per 40 milioni a garanzia sussidiaria della parte scoperta della circolazione della Banca Romana.

Art. 27.

I biglietti della Banca Romana che entro il 1898 non fossero presentati per il cambio, saranno prescritti e il loro ammontare sarà computato negli utili della liquidazione.

La riserva metallica della Banca Romana, sarà valutata tenendo conto dell'aggio sull'oro al corso della piazza di Roma il giorno in cui sarà pubblicata la presente legge.

Non è dovuta la tassa straordinaria di circolazione pre-

scritti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 30 giugno 1891 (n. 314), sopra i biglietti emessi illegalmente dalla Banca Romana ed esistenti in circolazione dal 10 gennaio 1893 alla data della costituzione della Banca d'Italia.

Art. 28.

La liquidazione sarà controllata da un commissario governativo.

L'assemblea degli azionisti della Banca Romana ha facoltà di delegare un suo rappresentante per sorvegliare la liquidazione nell'interesse dei creditori e degli azionisti.

Art. 29.

La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca Romana per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.

Se tutta la somma così prelevata non occorresse per coprire le perdite della liquidazione della Banca Romana, il soprappiù sarà portato in aumento del fondo di riserva della Banca d'Italia.

Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca Romana frutteranno un interesse corrispondente alla metà del saggio dello sconto.

Art. 30.

La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca Romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima; e dovrà farlo sempre che l'Avvocatura generale erariale lo riconosca opportuno.

Art. 31.

Nel periodo che decorrerà dalla pubblicazione della presente legge alla sua attuazione, la Banca Nazionale nel Regno sostituirà la Banca d'Italia nella liquidazione delle Banca Romana.

A partire dal giorno 10 gennaio 1893 e sino all'attuazione della presente legge i biglietti della Banca Romana giacenti nelle Casse della Banca Nazionale nel Regno saranno dedotti dalla circolazione propria della Banca Nazionale nei rapporti tanto della tassa e del limite della circolazione, quanto del limite della riserva metallica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.
LACAVA.
GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **439** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Veduta la tariffa daziaria del comune di Benevento pel quinquennio 1891-95, adottata con le deliberazioni consigliari 8 ottobre e 4 novembre 1890 ed approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nelle sedute 3 e 10 dello stesso novembre, la quale assoggetta le bevande vinose, il mosto e l'uva ad un dazio addizionale del 50 per 100 sul governativo per la loro immissione nella linea daziaria;

Vedute le deliberazioni consigliari 28 dicembre 1892, 28 febbraio e 12 giugno 1893, con le quali il comune suddetto aumentò il dazio addizionale per i generi predetti, convertendo in eccedenza sul 50 per 100 del dazio governativo la tassa che sarebbe stato in sua facoltà di riscuotere, per lo articolo 13 della legge sul dazio di consumo 3 luglio 1864 n. 1827, sulla minuta vendita delle bevande vinose entro la linea daziaria;

Veduto l'art. 11 della legge 11 agosto 1870 n. 5784, allegato L;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6956;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Benevento, in compensazione della tassa comunale sulla vendita al minuto delle bevande vinose entro la linea daziaria, è autorizzato a riscuotere sulle stesse bevande ed eziandio sull'uva e sul mosto, per la loro introduzione in essa linea, un dazio addizionale eccedente il 50 per 100 del governativo secondo l'unita tariffa, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI

TARIFFA.

Vino ed aceto in fusti mischiato a china, noce vomica ed altri simili, ettolitro, lire 3,96.

Vino ed aceto in bottiglie non superiori ad un litro, una lire 0,04.

Vinello ed acquato, posca, ed agresto, ettolitro, lire 1,98.

Mosto, ettolitro, lire 2,97.

Uva in quantità maggiore di 5 chilogrammi, quintale, lire 1,90.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
GAGLIARDO.

Il Numero 440 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1885 n. 3141 (serie 3ª);

Visto il Nostro R. decreto 3 marzo 1887 n. 4380 (serie 3ª), che stabilisce ed approva la tabella del personale addetto alla R. Stazione di Entomologia agraria, annessa al R. Museo di Storia naturale in Firenze;

Vista la legge del 29 giugno 1893 n. 329, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'esercizio 1893-1894;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'organico del personale addetto alla R. Stazione di Entomologia agraria, annessa al R. Museo di Storia naturale in Firenze, è modificato e fissato in conformità alla tabella annessa al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI

TABELLA

del personale addetto alla R. Stazione di Entomologia agraria annessa al R. Museo di Storia naturale in Firenze.

Direttore	Annue Lire	5000
Assistente	»	2000
Id.	»	1800
	Totale Lire	8800

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
LACAVA.

Il Numero 441 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 17 ottobre 1889 n. 6510;

Veduta la deliberazione in data 19 gennaio 1893 del Consiglio provinciale di Firenze;

Veduta la legge 29 giugno 1893 n. 329;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A datare dal 1º luglio 1893 la stazione sperimentale agraria in Firenze è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero 442 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 56, 133 e 137 del regolamento, approvato con R. decreto del 2 luglio 1890 n. 6954 (serie 3ª), per l'esecuzione del servizio postale interno;

Visto l'art. 16 del regolamento internazionale, in data del 4 luglio 1891, approvato con R. decreto del 28 giugno 1892 n. 300, per l'esecuzione del servizio postale coll'estero;

Visto il R. decreto del 27 novembre 1892 n. 705;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Poste ed i Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppresse le cartoline postali per l'estero da centesimi 10, 15, 30.

Art. 2.

Le cartoline interne semplici da centesimi 10 varranno anche nei rapporti con paesi stranieri.

L'intestazione stampata di tali cartoline sarà la seguente: « Cartolina postale italiana (Carte postale d'Italie) ».

Art. 3.

Le dimensioni di tutte le cartoline saranno di centimetri 14 per 9.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto, a misura che le nuove cartoline potranno essere poste in vendita; ma le cartoline modificate e quelle da centesimi 10 soppresse saranno valide fino a contraria disposizione.

L'uso invece delle cartoline da centesimi 15 e 30 cesserà col 1º settembre p. v.

Esse saranno però ammesse al cambio con altre cartoline a tutto il 30 agosto 1894.

Art. 5.

Le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche alle cartoline speciali per la Colonia Eritrea, istituite con R. decreto del 27 novembre 1892 n. 705.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto: *Il Guardasigilli* SANTAMARIA NICOLINI.

Il Num. **443** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto il nostro decreto del 31 agosto 1886 n. 4102, col quale fu istituita in Firenze una scuola speciale di merciologia;

Ritenuto che la detta scuola non risponde più allo scopo per cui fu istituita, e che col bilancio dell'esercizio 1893-94, venne soppresso il fondo destinato al suo mantenimento;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, d'accordo con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La scuola speciale di mercilogia in Firenze è soppressa a partire dal 1° luglio corrente, ed è revocato il R. decreto del 31 agosto 1886 n. 4102, col quale essa fu istituita.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.
GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli*: SANTAMARIA NICOLINI.

Il Numero **444** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Colle Val d'Elsa in data 29 marzo 1893, della Deputazione provinciale e della Camera di commercio ed arti di Siena in data 10 aprile e 12 luglio 1893;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola professionale istituita in Colle Val d'Elsa col R. decreto 9 luglio 1873 n. 1501 (serie 2ª), è riordinata in conformità del presente decreto.

Art. 2.

Essa ha per iscopo di fornire insegnamenti elementari tecnici ed artistici sia ai giovani che vogliono prepararsi ad esercitare, sia agli operai che già esercitano le arti della metallurgia (e più specialmente della siderurgia), della vetraria, della tintoria, della fabbricazione della carta, della concia delle pelli e della ceramica.

Art. 3.

Il bilancio annuo normale della Scuola è fissato in L. 9,500, alla cui costituzione concorreranno in parti eguali il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, la provincia di Siena, il comune di Colle e la Camera di commercio di Siena con L. 500.

Entreranno per altro a costituire un aumento del bilancio attivo le oblazioni volontariamente offerte a questo scopo da privati, da enti morali o da consorzi liberi.

Art. 4.

L'insegnamento è impartito in tre corsi:

a) corso diurno non festivo, destinato a quei giovani che avendo i requisiti voluti dal regolamento intendono acquistare una conveniente preparazione all'esercizio delle arti sopra indicate;

b) corso serale non festivo, per quegli operai che già sono avviati nell'esercizio di una professione;

c) corso festivo femminile per le ragazze del popolo, che per la loro condizione o per l'arte che esercitano o intendono esercitare, vogliono impratichirsi nei primi elementi del disegno.

Art. 5.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono: italiano, storia e geografia.

Elementi di matematiche e contabilità.

Fisica, chimica generale, tecnologia chimica e metallurgia.

Meccanica elementare, disegno di macchine e tecnologia meccanica, disegno geometrico ed ornamentale, modellazione, intaglio.

Calligrafia.

Tutti questi insegnamenti sono il più possibilmente elementari, pratici, adatti all'età ed alla capacità degli alunni; e più particolarmente sono sempre diretti all'industria od arte alla quale l'allievo vuol dedicarsi, tenuto anche conto della categoria particolare alla quale l'allievo appartiene.

Agli insegnamenti tecnici potranno essere aggiunti esercizi pratici nel modo che verrà stabilito dal regolamdnto di che all'art. 10.

Art. 6.

La durata dei vari corsi è di tre anni. Per passare da un anno all'altro del rispettivo corso gli allievi dovranno superare un esame di promozione.

Alla fine del corso gli allievi si sottoporranno ad un esame finale, superato il quale essi otterranno un certifi-

cato di capacità per l'arte o l'industria della rispettiva categoria.

Art. 7.

Il governo della Scuola è affidato ad un Consiglio direttivo, composto di cinque membri, cioè un delegato del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; due delegati del comune di Colle, uno della provincia, ed uno della Camera di commercio di Siena.

I delegati durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Alla fine del primo anno la rinnovazione di due membri avrà luogo per sorteggio, e così pure alla fine del secondo anno; a partire dal terzo la rinnovazione avrà luogo per anzianità.

Il Consiglio direttivo sceglie nel suo seno il proprio presidente. Fa ufficio di segretario senza voto il direttore della Scuola.

Art. 8.

Quando un ente morale od un consorzio libero si obbligasse per un contributo annuo non minore di lire 500, esso avrà diritto a nominare un suo delegato a far parte del Consiglio direttivo.

Art. 9.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, per delegazione degli enti che concorrono al mantenimento della Scuola, udito l'avviso del Consiglio direttivo, nomina il direttore, i professori, gl'incaricati d'insegnamento, gli assistenti, li punisce, li revoca, e ne determina gli stipendi ed assegni.

Saranno pure sottoposti all'approvazione del Ministro suddetto, la nomina del personale di servizio o di custodia e le mutazioni che si proponessero per detto personale; le rimunerazioni straordinarie a tutto il personale della Scuola; ed in genere tutto quanto si riferisce alle attribuzioni di questo personale.

Art. 10.

Con decreto ministeriale sarà approvato il regolamento generale della Scuola, e così pure saranno approvate le eventuali modificazioni future.

Saranno pure approvati dal detto Ministero i programmi degli insegnamenti e le future eventuali modificazioni.

Art. 11.

Al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è riservata la facoltà di fare eseguire da persona di sua fiducia ispezioni generali e speciali sull'andamento della Scuola, e di prendere sui risultati di dette ispezioni quei provvedimenti che crederà opportuni.

Eguale facoltà d'ispezione spetta a ciascuno degli enti consorziati al mantenimento della Scuola.

Di tali ispezioni saranno notificati i risultati al Consiglio direttivo.

Art. 12.

In caso di soppressione o chiusura definitiva della Scuola, il materiale di essa sarà consegnato, con debito inventario al comune di Colle, il quale lo dovrà impiegare in favore delle Scuole esistenti nel comune.

Il residuo di cassa, che in quel tempo si trovasse esistente, dopo liquidate e pagate tutte le passività, sarà diviso fra gli enti consorziati in ragione delle somme effettivamente da loro sborsate dalla fondazione della Scuola in poi.

Art. 13.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio avrà facoltà di sospendere temporaneamente o definitivamente il proprio sussidio, qualora non fossero osservate le disposizioni del presente decreto o le ispezioni dimostrassero che la Scuola non dà risultati soddisfacenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **CCCXXXIII** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 2 novembre 1892 del Consiglio comunale di Monte Gridolfo, con la quale si è stabilito di continuare, nel quinquennio 1893-97, l'applicazione della tassa sul bestiame, in base a nuova tariffa eccedente, per le sottoindicate specie, il massimo normale assegnato alle medesime dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 21 marzo 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Forlì, che approva quella succitata del comune di Monte Gridolfo, in quanto riguarda la tassa sul bestiame;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 12 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata all'anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Monte Gridolfo di applicare, nel corrente anno 1893, alle sottoindicate specie di bestiame la seguente tariffa: vacche, manze, vitelli e vitelle lire otto (L. 8) per ogni capo, suini lire due (L. 2) e ovini lire una (L. 1).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **CCCXXXIV** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 9 gennaio 1893 del Consiglio comunale di Montefelcino, con la quale si è stabilito di applicare, nel corrente anno e successivi, la tassa sul bestiame, in basa a tariffa che, per le sotto indicate specie, eccede il massimo fissato per le medesime dal regolamento della provincia;

Veduta la deliberazione 15 maggio 1893 della Giunta provinciale amministrativa di Pesaro e Urbino, che approva quella succitata del comune di Montefelcino, limitatamente però all'esercizio in corso;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868 n. 4513;

Veduto l'art. 2 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha confermata la limitazione stabilita dalla Giunta provinciale amministrativa;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Montefelcino di applicare, nel corrente anno 1893, alle sottoindicate specie di bestiame, la seguente tariffa:

Bovini lire dieci (L. 10), per ogni capo;
Muli lire otto (L. 8);
Scrofe lire cinque (L. 5);
Lanuti lire una e cent. venticinque (L. 1,25).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA-NICOLINI.

Il Numero **CCCXXXV** *(Parte supplementare della Raccota ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 15 gennaio 1888, che accordava al comune di Salerno di applicare, nel quinquennio 1888-92, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 200;

Veduta la deliberazione 29 giugno 1892 di quel Consiglio comunale, con cui si conferma lo stato massimo di tassa pel corrente anno 1893;

Veduta la deliberazione 21 dicembre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Salerno, che approva quella succitata del comune capoluogo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretato:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Salerno di mantenere, nel corrente anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire duecento (L. 200).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA NICOLINI.

Il Numero **CCCXXXVI** *(Parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 23 ottobre 1892, che accordava al comune di Santa Croce di Magliano d'applicare, in detto anno, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di L. 300;

Veduta la deliberazione 16 aprile 1893 di quel Consiglio comunale, con cui si conferma lo stesso massimo di tassa pel triennio 1893-95;

Veduta la deliberazione 12 maggio successivo della Giunta provinciale amministrativa di Campobasso, che approva quella succitata del comune di Santa Croce di Magliano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata al solo anno in corso;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' data facoltà al comune di Santa Croce di Magliano di mantenere, anche pel corrente anno 1893, la tassa di famiglia col massimo eccezionale di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1893.

UMBERTO.

GAGLIARDO.

Visto, *Il Guardasigilli:* SANTAMARIA NICOLINI.

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *nell'udienza del giorno 27 luglio 1893, riguardante lo scioglimento del comune di San Remo (Porto Maurizio).*

SIRE,

Mi onoro di sottoporre alla Augusta firma della M. V. il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di San Remo (Porto Maurizio).

Questo eccezionale provvedimento è richiesto dalla anormale condizione in cui trovasi quella rappresentanza, la quale, ridotta a meno di due terzi dei suoi componenti per volontarie dimissioni, è omai nella impossibilità di compiere l'ufficio suo.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 268 e 269 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 10 febbraio 1889 n. 5921 (serie 3ª);

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Remo, in provincia di Porto Maurizio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Nota cav. dottor Giovanni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a S. Rossore, addì 27 luglio 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza delli 6 agosto 1893, relativa alla proroga dei poteri del R. Commissario straordinario, nel comune di Pozzuoli (Napoli).*

SIRE,

Sono prossimi a scadere i tre mesi da che fu sciolto il Consiglio comunale di Pozzuoli e dovrebbe provvedersi alla convocazione degli elettori.

Per altro, perchè il R. Commissario possa completare il riordinamento della azienda comunale, specie per quanto ha tratto alla questione finanziaria e alle condizioni igieniche del comune, si manifesta necessario di prorogare di tre mesi i poteri di lui.

A ciò intende il decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della M. V.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro Decreto 18 maggio 1893, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Pozzuoli, in provincia di Napoli;

Vista la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Pozzuoli, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Relazione *del Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re**, *in udienza del 6 agosto 1993, circa la proroga dei poteri del R. Commissario straordinario nel comune di Sermoneta (Roma).*

SIRE,

Per dar tempo al R. Commissario straordinario del comune di Sermoneta (Roma) di completare nel miglior modo possibile l'opera da lui iniziata pel riordinamento di quell'Amministrazione, specie per quanto ha tratto alle pessime condizioni igieniche e finanziarie del comune, occorre prorogarne di tre mesi i poteri.

Mi onoro pertanto sottoporre alla M. V. al relativo decreto.

Il Ministro
GIOLITTI.

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il Nostro Decreto 4 maggio 1893, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Sermoneta, in provincia di Roma;

Vista la legge comunale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine entro il quale dovrebbesi ricostituire il Consiglio comunale di Sermoneta è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1893.

UMBERTO.

GIOLITTI.

N. 31613 - 4ª Divisione.

Il Prefetto della Provincia di Roma

Veduta la legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª), colla quale la Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, esercente la Rete Adriatica, è autorizzata ad agire per conto ed interesse esclusivo del R. Governo nei lavori di completamento delle ferrovie di proprietà del Demanio dello Stato;

Veduto il decreto del Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici in data 4 luglio 1891 num. 9840|a, divisione 3ª, col quale vennero approvati, anche agli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, i lavori occorrenti per i lavori di consolidamento della ferrovia presso il km. 103 circa da Roma sulla linea Attigliano-Viterbo in tenimento di Roccalvecce;

Veduto il decreto prefettizio in data 2 giugno 1893 num. 24040, divisione 4ª, con cui venne ordinato alla Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali concessionaria dell'esercizio delle Ferrovie della Rete Adriatica, la quale agisce a nome e per conto del R. Governo, di versare nella Cassa dei depositi e prestiti, la indennità convenuta colla ditta appresso indicata per lo stabile da occuparsi per l'esecuzione dei lavori suddescritti;

Veduta la ricevuta provvisoria di versamento rilasciata dalla Cassa depositi e prestiti in Roma in data 10 luglio 1893 num. 191185 nella complessiva somma di L. 1100,00, colla quale viene comprovato l'eseguito deposito della somma dovuta alla ditta stessa;

Veduto l'articolo 30 della legge 25 giugno 1865 n. 2359;

Decreta:

1. La Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali esercente la Rete Adriatica (Società anonima col capitale di lire 260 milioni interamente versato, residente in Firenze) agente a nome e per conto del R. Governo, è autorizzata alla immediata occupazione dello stabile descritto nell'elenco che fa seguito e parte integrante del presente decreto.

2. Sarà a cura della suddetta Società provveduto alla registrazione del presente decreto, ed alle formalità previste dagli articoli 51, 53 e 54 della citata legge sulle espropriazioni del 25 giugno 1865 numero 2359.

3. Trascorso il termine prefisso dall'anzidetto articolo 51 senza obbiezioni, sarà disposto pel pagamento della indennità depositata, dopo però che l'espropriato od aventi diritto avranno, a proprie spese, provato alla Prefettura che il fondo occupato dalla Società si trova nelle condizioni stabilite dall'articolo 55 della suddetta legge.

4. Il presente decreto è esente da tassa di bollo e registro, agendosi dalla Società per conto ed interesse dello Stato.

Roma, 20 luglio 1893.

Per il Prefetto
BRUNELLI.

Per copia conforme ad uso amministrativo,
Il Segretario: TORRONI.

Identificazione dello stabile di cui si autorizza l'occupazione.

1. Vannicelli conte Giovanni fu Filippo, domic. a Lugnano in Teverina, sede stabile della ferrovia, mappa Sipicciano, nn. di mappa 253, 333, 408, 256, coltura pascolo pascolo cespugliato, seminativo vitato, in vocabolo cont. S. Nicola, confin. Ferrovia e residua proprietà.

Superficie da occuparsi per m. q. 131,91, per il mappale n 253.
Superficie da occuparsi per m. q. 2758,49, id. n. 333.
Superficie da occuparsi per m. q. 87,50, id. n. 408.
Superficie da occuparsi par m. q. 66.50, id. n. 256.
Superficie totale da occuparsi per la ditta m q. 3014,40.

Comprese lire 107,50 a titolo di compenso per piante diverse abbattute; lire 31,40 per danni ai frutti pendenti durante i lavori; e lire 200 a titolo di indennità per m. q. 2500 di terreno occupati temporaneamente con depositi di ghiaia per anni tre a tutto l'anno corrente.

Indennità stabilita L. 1100.

Diconsi lire millecento.

Registrato a Roma li 22 luglio 1893 al reg. 165 n. 510, atti pubblici *Gratis*.

Il Ricevitore
CACCIATORE.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 9 agosto 1893

STAZIONI	STATO DEL CIELO 7 ant.	STATO DEL MARE 7 ant.	TEMPERATURA nelle 24 ore precedenti	
			Massima	Minima
Belluno	3|4 coperto	—	25 2	16 5
Domodossola	3|4 coperto	—	26 6	18 0
Milano	coperto	—	28 7	19 4
Verona	coperto	—	28 0	18 9
Venezia	1|4 coperto	calmo	28 9	18 0
Torino	coperto	—	27 0	17 7
Alessandria	sereno	—	27 3	16 3
Parma	sereno	—	27 8	17 3
Modena	sereno	—	26 9	16 1
Genova	sereno	—	27 6	21 3
Forlì	sereno	—	26 0	16 2
Pesaro	sereno	calmo	24 7	14 0
Porto Maurizio	sereno	calmo	28 3	18 8
Firenze	sereno	—	27 5	15 0
Urbino	sereno	—	21 9	13 0
Ancona	sereno	legg. mosso	27 0	19 5
Livorno	sereno	calmo	29 0	18 8
Perugia	sereno	—	23 7	15 4
Camerino	sereno	—	20 3	13 3
Chieti	sereno	—	23 4	7 0
Aquila	sereno	—	24 0	12 0
Roma	sereno	—	29 0	17 0
Agnone	sereno	—	21 2	11 8
Foggia	—	—	—	—
Bari	1|4 coperto	legg. mosso	24 6	19 3
Napoli	sereno	calmo	26 6	18 5
Potenza	1|4 coperto	—	20 9	13 1
Lecce	1|4 coperto	—	26 0	19 1
Cosenza	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	27 9	18 5
Reggio Calabria	1|2 coperto	calmo	26 8	21 0
Palermo	sereno	calmo	30 2	16 3
Catania	sereno	calmo	27 2	18 5
Caltanissetta	sereno	—	26 7	16 0
Siracusa	1|4 coperto	calmo	28 6	21 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 9 agosto 1893

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 762,8
Umidità relativa a mezzodì 39
Vento a mezzodì . . . . . SE debolissimo.
Cielo . . . . quasi sereno.
Termometro centigrado { Massimo 29°,4. Minimo 17°,0.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 9 agosto 1893.

In Europa pressione alquanto bassa sul Mar Nero, a 761 mm lungo la costa occidentale della Francia, massima a 770 al Nord, minima a 755 a Valentia. Amburgo 769, Atene 760.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco cambiato, qualche pioggia o temporale al Sud; temperatura alquanto aumentata al Nord.

Stamane: cielo nuvoloso a coperto all'estremo Nord; generalmente sereno oltrove; venti settentrionali freschi sulla penisola Salentina, deboli o calmi altrove; barometro da 765 a 766 mm. al Nord, da 763 a 764 in Sicilia e Sardegna, a 762 a Lecce.

Mare mosso nel canale d'Otranto.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo generalmente sereno, temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 9 agosto 1893.

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 1 e 20.

VERGA C., segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Riordinamento degli Istituti di emissione » (N. 171).

PRESIDENTE rammenta che nella tornata di ieri la discussione fu condotta fino all'art. 15.

Dà lettura dell'art. 15 e dell'emendamento che vi propone la minoranza dell'Ufficio centrale.

Rammenta che il Senato deliberò che la votazione dell'ordine del giorno proposto dalla maggioranza dell'Ufficio centrale fosse premessa a quella dell'art. 15.

Dà quindi lettura di tale ordine del giorno quale fu ultimamente proposto.

Rammenta che essendo stata chiusa la discussione generale, alla quale appartiene tale ordine del giorno, non si dovrà, rispetto ad esso, che procedere alla sua votazione.

CHIAVES parla sull'art. 15.

Riassume anzitutto il contenuto dell'art. 13 che non fissa termine e pena per la prescrizione dei suoi due ultimi comma così concepiti:

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai crediti che, per contratti anteriori al 30 giugno 1893 ed aventi *data certa* non fossero esigibili prima che scadano i dieci anni dall'attuazione della presente legge.

« Dovranno però essere dagli Istituti liquidati tosto che, a norma dei singoli contratti, diventeranno esigibili ».

Dimostra come occorra fissare un termine e una pena per la sua violazione

Poiché ragioni di opportunità lo consigliarono ieri a non proporre un emendamento all'art. 13, così propone un'aggiunta all'ordine del giorno che supplisca alla lacuna della legge, a meno che si forniscano dal relatore e dal Governo rassicuranti dichiarazioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. L'art. 13 ha per principio di volere le mobilizzazioni in dieci anni; ma siccome alcune immobilizzazioni dipendevano da contratti con scadenza posteriore al decennio, così si dettò il precetto dell'ultimo comma dell'art. 13.

Quindi non si è dato neppur un termine, perchè la riscossione deve esser fatta il giorno della scadenza.

Non occorre quindi l'aggiunta proposta dal senatore Chiaves.

CHIAVES reputa utile fissare un termine per effettuare e finire, non per iniziare la liquidazione.

Ora l'articolo 13 allude all'inizio, non al compimento della liquidazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Dal testo degli ultimi due comma dell'art. 13 deduce che quando il credito è esigibile, l'Istituto lo deve esigere: il tempo occorrente per l'esazione dipende dalle leggi di procedura civile.

BARSANTI, relatore. È concorde nelle dichiarazioni del presidente del Consiglio; ma si può per maggior chiarezza aggiungere un inciso nell'ordine del giorno.

Propone quindi che nel quarto *ritenuto* dell'ordine del giorno si dica:

Che ferma restando sempre la responsabilità del Governo, la Commissione debba vigilare sul mantenimento dei limiti della circolazione e sulla riduzione di essa, sulla osservanza delle disposizioni concernenti lo sconto ordinario e quello di favore, la natura delle operazioni consentite e la liquidazione di quelle non consentite, *comprese quelle la cui scadenza verrà a verificarsi dopo i 10 anni e di che nell'art. 13 della legge.* ecc.

CHIAVES ringrazia.

ROSSI ALESSANDRO, *dell'Ufficio centrale*, ringrazia gli oratori che vennero in appoggio alle idee della minoranza.

Gli duole che il relatore non abbia nei suoi discorsi usate quelle forme...

PRESIDENTE dichiara all'on. Rossi che se egli biasima le forme usate dal relatore, biasima il presidente che permise fossero adoperate.

ROSSI ALESSANDRO. Questo non fu il suo pensiero: egli solo si duole che l'onorevole Barsanti non abbia sempre parlato come relatore dell'Ufficio centrale ma come relatore della maggioranza di esso.

Venendo all'art. 15 sviluppa l'emendamento della minoranza.

Nella liquidazione del passato bisogna porre mente a due fatti: 1° che il capitale azionario deve bastare da sè alle sue immobilizzazioni e alle sue sofferenze; 2° che i biglietti non devono trovare altra riserva che quella metallica e quella fiduciaria.

Ciò posto, se nella Commissione nascerà discrepanza fra due commissari, nasceranno gravi danni, fra i quali l'aumento dell'aggio-valuta.

La Commissione di vigilanza deve por mente che tutta la tessitura di questa legge poggia sopra il presunto ritorno dell'oro.

Citando un brano di una relazione dell'onorevole Lampertico, reputa che vi sia contraddizione fra le idee ivi esposte e l'approvazione della legge odierna.

I biglietti di Banca oggi fanno non solo le funzioni di credito ma ancora quelle di moneta: occorre adunque rigida vigilanza sulle scorte, il cui concetto si è nella discussione oscurato.

La Commissione di vigilanza deve osservare i movimenti della circolazione e per questo compito ha bisogno di norme fisse nella legge.

Nè si dica che i fenomeni economici non hanno bisogno di formule: questo è verissimo; ma altro è un fenomeno economico, altro una vigilanza.

Anche sull'opera di liquidazione deve intervenire la Commissione e sciogliere molti problemi.

Le spese per la Commissione saranno molte, e nella legge nulla si prevede.

Descritti i compiti della Commissione di vigilanza di fronte a una legge divinatoria, conserva i suoi dubbi.

Ma la legge era perfettibile, specie per opera dell'emendamento all'art. 15, e la minoranza confida ancora nel Senato: se soccomberà, soccomberà senza essersi arresa. (Bravo!)

FUSCO. Il Governo fu eccitato a riformare i Banchi meridionali consultando la Commissione.

Non vorrebbe che si procedesse a tale riforma, altro che per legge, e chiede su ciò esplicite dichiarazioni dal Governo.

Il consultare la Commissione lascia assai dubbia la cosa.

GUARNERI ferma la sua attenzione sul primo comma dell'art. 15 che dice:

« La vigilanza permanente sugli Istituti di emissione è esercitata dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello del tesoro. I modi e le norme di essa saranno determinati per decreto reale da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge ».

Se fosse approvato l'ordine del giorno si contraddice tale parte dell'art. 15, poichè tale ordine del giorno dice:

« Il Senato ritiene che il decreto da emanarsi come è detto nell'articolo 15, ed informato ai concetti superiormente espressi debba essere pubblicato al più presto e presentato al Parlamento, insieme coll'altro voluto dall'art. 5, per essere convertito in legge ».

Evidentemente altro è un semplice decreto reale, altro un decreto da convertirsi in legge; altro un decreto da emanarsi entro sei mesi, altro un decreto da essere pubblicato al più presto.

LAMPERTICO crede che si sia confusa la Commissione permanente di finanza del Senato colla Commissione permanente per l'abolizione del corso forzoso.

Il Parlamento non ebbe mai che ad approvare l'operato di questa Commissione: con questo risponde alle censure del senatore Rossi, che forse è in iscrezio da tutto il resto del Senato.

Dimostra che l'on. Rossi non fu esatto col porlo in contraddizione con se stesso.

Ritiene più opportuno il metodo della maggioranza sull'art. 15 per non scemare la responsabilità ministeriale.

Se gli emendamenti della minoranza migliorassero la legge, li voterebbe, ma poichè non concernono che la parte esecutiva della legge, non crede sia d'uopo emendare la legge.

Tutti gli argomenti della minoranza concludono a ciò: che la legge ha bisogno di seri emendamenti, eppure tali non li propone.

Non può quindi che approvare una legge che liquida la Banca Romana e crea un organismo che v'è ragione di sperare forte.

La differenza fra maggioranza e minoranza si riduce a questo: la prima vuole la Commissione creata per decreto reale, la seconda la vuole creata per legge.

BARSANTI, relatore, afferma di aver esercitato l'ufficio di relatore dell'Ufficio centrale, non della maggioranza; naturalmente, nella discussione non poteva difendere idee non sue, idee che furono valorosamente difese dalla minoranza.

La questione odierna è questa: tutti concordi nell'avere una Commissione, nel disegnarne le funzioni; discordi nel modo d'istituirla: la maggioranza la vuole per decreto reale e vuole che agisca subito; la minoranza per legge e vuole agisca solo a legge in azione.

All'on. Fusco dichiara che se occorrerà coordinare la legge cogli statuti dei Banchi meridionali, si deve consultare la Commissione per averne lume nel preparare le proposte da presentarsi al Parlamento.

Non si ledono quindi le prerogative dei Banchi meridionali.

All'onor. Guarneri osserva che dopo le critiche già da lui fatte, l'Ufficio centrale ritornò sull'ordine del giorno; ma lo trovò resistente alle critiche.

L'ultimo *ritenuto* dell'ordine del giorno non contraddice al primo comma dell'art. 15.

GUARNERI rispetta l'ordine del giorno, figlio di sei padri di tanta forza e di tanta potenza (Si ride).

Osserva che esso ha una forma *sui generis*, è una deliberazione, frutto di convinzioni espresse nei *ritenuti*.

Adunque, esso approvato, si contraddice l'art. 15.

GRIMALDI, ministro del Tesoro, si sorprende come l'onor. Rossi, a proposito dell'art. 15, abbia ridiscussi punti già fuori discussione.

Ripone la questione ne' suoi termini.

È meglio un decreto o una legge?

L'Ufficio centrale propone un decreto da convertirsi in legge ossia un atto che il Parlamento discuterà.

Che cosa si vuole di più?

E si noti che il Senato può, pel carattere del voto della Camera, vincolare quella assoluta libertà che la Camera aveva creduto di lasciare al Governo.

Quanto alle spese per la Commissione esse saranno minime.

Difende egli pure l'operato della Commissione di vigilanza per la abolizione del corso forzoso.

Assicura l'onorevole Fusco che gli Statuti dei Banchi meridionali non possono modificarsi che per legge.

Dimostra che fra l'ordine del giorno e l'articolo 15 non vi è contraddizione alcuna.

PRESIDENTE. Porrà prima ai voti l'ordine del giorno e se questo fosse approvato, cancellerebbe gli emendamenti della minoranza all'articolo 15.

VITELLESCHI dichiara anche a nome di alcuni suoi amici che se si fosse posto ai voti prima l'emendamento egli ed essi avrebbero votato l'ordine del giorno, ove l'emendamento fosse stato respinto.

Il Senato approva l'ordine del giorno e l'articolo 15 del progetto.

Senza discussione si approva l'art. 16.

FUSCO parla sull'art. 17, così concepito:

« I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti d'emissione ».

Chiede se in forza di tale articolo sia vietato ai membri del Parlamento di far parte dei Consigli generali dei Banchi meridionali, ufficio che non ha alcun carattere permanente e continuativo.

Se vi fosse questo divieto bisognerebbe anche vietare la partecipazione alle assemblee generali ai membri del Parlamento azionisti dei Banchi per azioni.

Parlando del merito dell'articolo, esso va guardato rispetto alla dignità dell'ufficio parlamentare e rispetto all'interesse degli Istituti.

Sotto il primo aspetto tale disposizione fu una vera provvidenza.

Il paese ha però il diritto di conoscere le cause precipue per cui il parlamento voterà tale incompatibilità.

Forse nelle inchieste e nei processi venne a galla qualcosa?

Ma allora contro tale sospetto deve egli levare una parola di disdegnosa protesta.

Se oggi l'oratore e il Senato voteranno l'articolo 17 lo farà per sola tutela della sua dignità (Bene, approvazioni).

Sotto l'aspetto tecnico-legislativo l'articolo è fatto per i Banchi meridionali, perchè in quelli per azioni, che si sappia, non governano membri del Parlamento.

Il concetto di tale incompatibilità poggia sopra un presunto conflitto di sentimenti e interessi: o la funzione amministrativa nuoce alla legislativa o viceversa.

Nel caso nostro o si temeva nocumento alla funzione legislativa e bisognava scrivere la incompatibilità in una legge politica.

Di più non è possibile conflitto fra due funzioni di ragione pubblica, essendo tale la funzione legislativa e quella di amministratore dei Banchi meridionali.

Se si crede che la funzione legislativa sia di nocumento a quella amministrativa, allora si nuoce ai Banchi meridionali, abbassandosi il livello degli amministratori, contraddicendosi al modo perfetto col quale sono eletti gli amministratori dei Banchi meridionali, eletti con scrutinio a secondo grado, - violandosi inavvertitamente gli statuti dei Banchi meridionali dei quali si cancellano disposizioni senza sostituirle, autorizzandosi forse influenze sospette.

Il togliere ai Banchi meridionali la rappresentanza di un eminente uomo politico, non gioverà alla loro indipendenza.

Si augura che si ritocchi con concetti equi e larghi la legge sulle incompatibilità parlamentari (Bene).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, dichiara che il Governo ritiene indubbiamente compreso nell'art 17 anche l'ufficio di membro del Consiglio generale dei Banchi meridionali.

La questione fu discussa largamente dalle Commissioni parlamentari del Senato e della Camera e risolta in questo senso.

FUSCO non ha nulla da opporre a tale interpretazione; ma deplora non si sia anche vietato ai membri del Parlamento di esser azionisti del Banco per azioni.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. Anche alla Camera sorse tale questione; ma fu giudicato eccessivo vietare ai membri del Parlamento lo impiegare i loro capitali come meglio credono (Benissimo).

L'art. 17 è approvato.

PRESIDENTE avverte che, per sua dimenticanza, non pose in discussione l'emendamento della minoranza all'art 16; lo pone ora in discussione, consentendolo il regolamento.

FINALI credette che il Presidente non avesse posto in discussione tale emendamento perchè, in realtà, dopo la reiezione dell'emendamento all'art. 15, anche gli altri erano ritirati.

Dichiara espressamente che la minoranza ritira tutti i suoi emendamenti.

Chiede alcuni schiarimenti al presidente del Consiglio circa l'emendamento all'art. 16.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, fornisce le chieste spiegazioni e l'on. Finali ringrazia.

L'art. 18 è approvato.

ROGADEO, sull'art. 19, propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge per estendere a tutte le contrattazioni quelle riduzioni di tasse che sono accordate con la presente legge per la mobilizzazione di quei valori che si trovano immobilizzati presso le Banche di emissione ».

GRIMALDI, ministro del Tesoro, s'impegna a studiare l'argomento: l'ordine del giorno dell'onorevole Rogadeo andrebbe troppo in là e prega il proponente di modificarlo togliendogli la formula impegnativa.

ROGADEO, di fronte alle dichiarazioni del Governo, si dichiara pago e ritira il suo ordine del giorno.

L'art. 19 è approvato, e senza discussione si approvano quelli seguenti fino al 22.

DINI propone e svolge il seguente ordine del giorno:

« Il Senato confidando che nella compilazione dello statuto, che nella fondazione della nuova Banca d'Italia il Governo vorrà adoperarsi ad allontanare i pericoli che potrebbero derivare dalla soppressione delle Banche toscane e da improvvisi mutamenti dei sistemi fin qui praticati nelle provincie ove le Banche stesse funzionano, passa all'ordine del giorno ».

GIOLITTI, presidente del Consiglio. L'intenzione del legislatore è conforme ai concetti dell'onorevole Dini; ne accetta quindi l'ordine del giorno.

BARSANTI, relatore, è lieto, a nome dell'Ufficio centrale, di accettare l'ordine del giorno Dini.

E poichè ciò dichiara a nome di tutto l'Ufficio centrale, il senatore Rossi non potrà più dirgli: « Barsanti sol contro Toscana tutta ». (Viva e generale ilarità).

L'art. 23 è approvato e senza discussione si approvano gli articoli 24 a 27.

CUCCHI sull'art. 28 chiede notizia sulla petizione presentata dal personale della Banca Romana.

BARSANTI, relatore, dichiara che propone il rinvio della petizione ai ministri di agricoltura e commercio e del Tesoro perchè la tengano nella dovuta considerazione secondo equità e giustizia.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, accetta il rinvio e conferma le buone disposizioni del Governo verso gli onesti impiegati della Banca Romana.

PRESIDENTE chiede il numero della petizione.

BARSANTI, relatore. Veramente tale petizione non fu tra quelle regolarmente distribuite.

PRESIDENTE. Allora non è una petizione e il Senato non ha luogo di deliberare.

CUCCHI, senza proporre un ordine del giorno si appaga delle dichiarazioni del Governo.

Gli art. 28 e 29 sono approvati.

COSTA parla sull'art. 30. Chiede quale è il freno ai giudizi vessatorii, quale il concetto della opportunità del giudizio.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Il freno consiste nell'obbligo della Banca di fare le spese, nel previo giudizio de l'avvocatura erariale che si porta così sul buon fondamento di giustizia come sull'opportunità del giudizio.

COSTA. Crede che il Governo abbia il diritto di associarsi alle cause della Banca d'Italia nei casi indicati nell'art. 30.

GRIMALDI, ministro del Tesoro. Consente pienamente in tale concetto.

L'art. 30 è approvato e senza discussione si approva l'art. 31 ultimo della legge.

BARSANTI, relatore, riferisce sulle petizioni.

L'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro semplice sulle petizioni.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto, e dopochè sarà esaurito per oggi l'ordine del giorno, nella seduta di domani si svolgerà l'interpellanza del senatore Mariotti. (Ilarità).

MARIOTTI parlerà sull'ordine del giorno.

Se il Ministero gli darà risposte soddisfacenti, dichiarando che i rimedi saranno manifestati ed effettuati presto, ritirerà la sua interpellanza.

GRIMALDI ministro del Tesoro, servendosi di un paragone bancario, dichiara di trarre una cambiale a brevissima e rapidissima scadenza, relativamente ai provvedimenti che servono a riparare alla deficienza degli spezzati d'argento, salvo restando qualunque questione di ordine radicale ed organico.

MARIOTTI ringrazia e ritira la sua interpellanza.

CAVALLETTO compie al gradito incarico affidatogli da vari colleghi di proporre al Senato un voto di ringraziamento al presidente che con illimitata devozione al bene del paese e con sacrifizio suo personale diresse l'importante discussione che resterà memorabile negli atti del Senato. (Applausi vivissimi e prolungati).

PRESIDENTE ringrazia il senatore Cavalletto e il Senato della loro benevolenza.

Sa che egli ha appena fatto il suo dovere ispirandosi all'esempio di tutti i senatori, i quali hanno posposto ogni disagio al pensiero di rendere un servizio al Re ed alla patria. (Applausi vivissimi e generali).

Propone di finire le sedute al grido di *Viva il Re*.

(Grida unanimi di *Viva il Re*. Applausi prolungati dal Senato e dalle tribune).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per articoli.

VERGA C., segretario, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione.

Votanti	159
Favorevoli .	100
Contrari	57
Astenuti	2

(Il Senato approva).

PRESIDENTE avverte che per la prossima seduta i signori senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è levata (ore 5).

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PORTOFERRAIO, 9. — La seconda divisione della squadra di manovra, composta delle RR. navi *Fieramosca*, *Vesuvio*, *Minerva*, *Urania* ed *Aretusa*, e comandata dal contrammiraglio Marra, è partita alle ore 2 ant. per Vado.

VADO, 9. — Sono imbarcati rispettivamente sulle navi *Re Umberto*, *Lepanto*, *Italia* e *Dandolo* per assistere alle manovre navali con speciali istruzioni, i seguenti ufficiali di artiglieria da costa: capitani Polcari Luigi, Carbone Pantaleone e Candelori Giuseppe e tenente Naccarini Giuseppe

E' probabile che, al momento opportuno, imbarchi sulla *Trinacria* anche il direttore della Scuola centrale di tiro dell'artiglieria del R. Esercito, generale Galleani.

SPEZIA, 9. — Alle ore 3,30 pom. è arrivata in questo porto, la nave *Trinacria*, con a bordo il comandante superiore delle manovre navali.

SPEZIA, 9. — Stamane furono aperte le ostilità.

La *Trinacria*, con distintivo di neutro, abbandonò la base delle operazioni della squadra permanente, muovendo per mantenersi nel campo d'esplorazione dei partiti.

L'obbiettivo della giornata delle due squadre è di riconoscersi reciprocamente per norma dei prossimi progetti di azione e degli imminenti eventi.

PISA, 9. — Oggi si è sviluppato un incendio nella Regia tenuta del Tombolo, nella località detta Serpente.

Accorsero il personale delle Regie caccie, i carabinieri, la truppa, col generale e gli ufficiali del distretto di Livorno, l'autorità di P. S., molti coloni e borghesi.

Il fuoco si estese ad una superficie di parecchi ettari. Ora si sta estinguendo.

Il danno è rilevante.

BRATTA, 9. — Dal 7 all'8 vi furono nove decessi di cholera.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 agosto 1893.

Godimento	Valore nom.	Valore vers.	VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI — IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE — Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE — Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
1 luglio 93	—	—	RENDITA 5 0[0 1.a grida		— —	94,2 1[2 55 57 1[2		— —	
	—	—	RENDITA 5 0[0 2.a grida	94,55	94 55			— —	
»	—	—	detta (piccolo taglio)		— —			— —	
1 aprile 93	—	—	detta 3 0[0 1.a grida		— —			— —	
»	—	—	detta 3 0[0 2.a grida		— —			60 —	
»	—	—	Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64		— —			101 50	
»	—	—	Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0		— —			92 —	
»	—	—	Prestito R. Blount 5 0[0		— —			103 85	
1 giugno 93	—	—	» Rothschild		— —			106 —	
			Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 0[0		— —			— —	
aprile 93	500	500	» 4 0[0 1.a Emissione		— —			445 —	
»	500	500	» 4 0[0 2.a a 8.a Emissione		— —			442 —	
1 giugno 92	500	500	Comune di Trapani 5 0[0		— —			497 —	
aprile 93	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito		— —			4[illegible]0 —	
»	500	500	» » » Banca Nazionale 4 0[0		— —			491 —	
»	500	500	» » » » 4 1[2 0[0		— —			496 —	
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —	
»	500	500	» » » » Napoli		— —			— —	
			Azioni Strade Ferrate.						
1 luglio 93	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			[illegible]0 —	
»	500	500	» » Mediterranee stampigliate		— —			2[illegible] —	
1 luglio 91	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —	
aprile 93	500	500	» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E		— —			— —	
luglio 91	500	500	» » della Sicilia		— —			— —	
			Azioni Banche e Società diverse.						
3 agosto 93	1000	750	Az. Banca Nazionale		— —			1260 —	ex cl id. L. 20 —
[illegible] 93	900	1000	» » Romana		— —			400 —	
luglio 93	300	600	» » Generale		— —			30[illegible] —	
genn. [illegible]	500	450	» » di Roma		— —			300 —	
» 89	200	200	» » Tiberina		— —			15 —	
ottob. 91	500	500	» » Industr. e Comm. (antiche)		— —			125 —	
luglio 93	500	400	» Soc. di Credito Mobil. italiano (an.		— —	44[illegible] 4[illegible] 1[2 40 3[4 41		— —	
	500	150	» » » » » (nuove)		— —			— —	
1 genn. 93	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » Romana per l'Illum. a Gaz		— —	750		— —	
1 luglio 93	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1100 —	
1 genn. 90	500	500	» » Italiana per condotte d'acqua		— —	240		—	
luglio 92	500	500	» » Immobiliare		— —			59 —	
» 90	250	250	» » dei Molini e Magaz. Generali		— —			130 —	
genn. 89	100	100	» » Telefoni ed App. Elettriche		— —			— —	
» 93	500	500	» » Generale per l'Illuminazione		— —			300 —	
» 93	125	125	» » Anonima Tramway Omnibus		— —	2[illegible]6		— —	
genn. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —	
ottob. 90	250	250	» » della Min. e Fond. Antimonio		— —			— —	
»	250	250	» » dei Materiali laterizi		— —			— —	
genn. 93	500	500	» » Navigazione Generale Italiana		— —			317 —	
» 90	500	500	» » Metallurgica Italiana		— —			130 —	
» 93	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			202 —	
» 90	200	200	» » Caoutchouc		— —			23 —	
» 92	350	250	» » An. Piemontese di elettricità		— —			225 —	
» 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	4[illegible] 39 1[2		— —	
	250	250	» » di Credito e d'ind. Edilizia		— —			— —	
			Azioni Soc. Assicurazioni.						
luglio 93	100	100	Az. Fondiarie Incendi		— —			75 —	
»	[illegible]	[illegible]	» Fondiarie Vita		— —			235 —	
			Obbligazioni diverse.						
1 luglio 93	500	500	Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89		— —			297 —	
» 91	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)		— —			— —	
» 93	500	500	» Strade ferrate del Tirreno		— —			464 —	
aprile 93	500	500	» Soc. Immobiliare		— —			356 —	
»	250	250	» » 4 0[0		— —			164 —	
»	500	500	» » Acqua marcia		— —			510 —	
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali		— —			313 —	
1 luglio 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia		— —			— —	
1 aprile 93	500	500	» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0		— —			— —	
»	300	300	» FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)		— —			— —	
1 luglio 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna		— —			— —	
»	250	250	» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)		— —			240 —	
»	500	500	Buoni Meridionali 5 0[0		— —			— —	
			Titoli a Quotazione Speciale.						
1 aprile 93	25	25	Obbl. prestito Croce Rossa Italiana		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

8 agosto 1893.

Consolidato 5 0[0 . . . L. 94 60[illegible]
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 92 430
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 60 —
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . » 58 [illegible]3

Il Vice Presidente ff. di Presidente: R. TITTONI.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti	Nomin.
$2^1/_2$	Francia	90 giorni		108 57 $^1/_2$
	Parigi	Cheques		109 20
3	Londra	90 giorni		27 41
	»	60 giorni		
	»	Cheques		27 60
	Vienna-Trieste	90 giorni		
	Germania	Cheques		

Risposta dei premi . . . } 29 agosto
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 30 »
Liquidazione . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: PIERO COSTA.

Visto Il Deputato di Borsa: TOMMASO REY.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE LUGLIO 1893.

Titolo	Prezzo
Rendita 5 0[0	94 70
» 3 0[0	60 —
Obbl. Beni Eccl 5 0[0	— —
Prest. Rotschild 5 0[0	106 —
Ob. città di Roma 4 0[0	440 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	432 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	486 —
» Credito Fondiario Ban. Naz 4 1[2 0[0	491 —
Az. Fer Meridionali	655 —
» » Mediterranee	525 —
» » » cortif.	— —
» Banca Nazionale	1270 —
» » Romana	400 —
» » Generale	300 —
» Banco di Roma	300 —
Az. Banca Tiberina	15 —
» »In. e Com. (an.)	175 —
» » » Certif.	— —
» » » n. liber.	— —
» Soc. Cred. Mobil.	440 —
» » » Merid.	— —
» » Gas	760 —
» » Acqua Marcia	1100 —
» » Condot. d'ac.	248 —
» » Gen. Illumin.	300 —
» » Tramway Om.	218 —
» » » cert. prov.	— —
» » Molini e Magaz. Gen.	135 —
» » Immobiliare.	62 —
» » Fond. Italiana	— —
» » Min. Antim.	220 —
» » Mat. Later.	140 —
Az. Soc. Navig. Gen. Italiana	320 —
» » Metallurgica Italiana.	130 —
» » della Piccola Borsa	202 —
» » Caoutchouc	23 —
» » An. Piem. di Elettr.	220 —
» » Risanamen.	42 —
» » Cr. Ind. Ed.	— —
» » Fondiar. incendi	75 —
» » Fond. Vita.	235 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	356 —
» » » 4 0[0	164 —
» » Ferroviarie	300 —
» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —